

Diritto di famiglia. Necessaria la registrazione solo se si stipula un contratto per regolare gli aspetti patrimoniali della vita insieme

Convivenze svincolate dal Comune

Non serve la dichiarazione in anagrafe per applicare le regole della legge Cirinnà

Angelo Busani

I diritti e i doveri previsti per le «convivenze di fatto» dalla legge Cirinnà (la 76 del 2016) spettano automaticamente alle coppie che convivono, senza che sia necessario effettuare una dichiarazione ad hoc in anagrafe. Questa dichiarazione sembra invece essere un pre-requisito indispensabile per chi vuole stipulare un contratto di convivenza. Sono questi gli elementi da considerare per applicare le novità introdotte dalla legge 76/2016, in vigore dal 5 giugno scorso, che, accanto alle unioni civili tra omosessuali, ha regolato anche le convivenze.

La legge (articolo 1, comma 35) usa l'espressione «convivenza di fatto» e ne delinea il perimetro parlando di «due persone maggiorenni (etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

Per effetto della legge 76/2016 la convivenza di persone, dal punto di vista anche anagrafico, si può presentare in queste situazioni:

- 1 il matrimonio, con marito e moglie di sesso diverso;
- 2 l'unione civile tra persone del medesimo sesso;
- 3 la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che rendano una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto fra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», disciplinata dall'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016;
- 4 la situazione dei conviventi

(del medesimo sesso o di sesso diverso) che dichiarano di avere «vincoli affettivi» non diversamente specificati; questa situazione (regolata dall'articolo 4 del Dpr 223/89, la legge che contiene il regolamento anagrafico) era quella «classica» prima della legge 76/2016 e comprende non solo le coppie ma chiunque abbia «vincoli affettivi» (ad esempio, due fratelli); ancora oggi vi ricadono i conviventi che hanno dichiarato in anagrafe l'esistenza di vincoli affettivi ma non hanno fatto la dichiarazione prevista dalla legge 76/2016;

5 la situazione di convivenza non dichiarata in anagrafe né in base alla legge 76/2016, né in base all'articolo 4 del Dpr 223/89; può riguardare i conviventi che, per le più svariate ragioni, non hanno la residenza nella stessa casa o

anche chi decide di non dichiarare l'esistenza del legame.

La questione è quindi se i diritti e i doveri dei conviventi sanciti dalla legge 76/2016 - che ovviamente si applicano alle convivenze dichiarate in base alla medesima legge 76 (è il caso di cui al punto 3 dell'elenco) - si applicano anche alle convivenze indicate ai punti 4 e 5 dello stesso elenco.

A far propendere per la risposta positiva è, da un lato, il fatto che la legge 76/2016 dirige le proprie norme alle «convivenze di fatto» senza presupporre la loro registrazione anagrafica; inoltre, e soprattutto, il fatto che quando la legge parla della nuova registrazione in anagrafe delle convivenze caratterizzate da «legami affettivi di coppia», si esprime (comma 36) nel senso che la convivenza è «accertata» mediante un'apposita dichiarazione anagrafica. Un'espressione, questa, decisiva per spingere l'interpretazione delle norme nel senso che la convivenza e i relativi effetti giuridici sussistono a prescindere dalla dichiarazione anagrafica della convivenza; insomma, quella anagrafica non pare essere una «pubblicità costitutiva» della convivenza, ma solo una facilitazione della prova della convivenza.

Invece, la registrazione della convivenza in anagrafe pare indispensabile per iscrivere, sempre in anagrafe, il contratto di convivenza, che le coppie possono stipulare per regolare i rapporti patrimoniali (articolo 1, comma 52, legge 76/2016). Infatti il contratto, una volta confezionato, deve essere iscritto all'anagrafe del comune di residenza dei conviventi, in cui la convivenza è registrata.



Contratto di convivenza

● La legge Cirinnà (76/2016) ha introdotto la possibilità, per i conviventi di fatto, di stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Il contratto va redatto in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione dei due partner alle necessità della vita in comune e la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Le diverse famiglie

IL MATRIMONIO

Sposarsi è il modo più tradizionale per “mettere su famiglia”, ma i matrimoni sono in calo costante da anni. Il

matrimonio è regolato dal Codice civile ed è aperto solo alle coppie composte da partner di sesso diverso. Marito e moglie hanno

l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

L'UNIONE CIVILE

La legge Cirinnà (76/2016) regola le unioni civili, riservate alle coppie omosessuali. I partner che decidono di legarsi con un'unione

civile acquistano gli stessi diritti e doveri che spettano a marito e moglie. Con alcune eccezioni, a partire dalla possibilità di

adottare: la legge 76 non la prevede per le unioni civili, ma restano ferme le autorizzazioni date in casi particolari dai giudici

LA CONVIVENZA DI FATTO

La legge Cirinnà introduce anche le convivenze di fatto, aperte ai partner (sia etero che gay) uniti «stabilmente da legami affettivi

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», che acquistano alcuni diritti e doveri. Secondo la stessa legge

76, per «l'accertamento della stabile convivenza» occorre presentare all'anagrafe una dichiarazione ad hoc

LA CONVIVENZA CON «VINCOLI AFFETTIVI»

La legge Cirinnà non ha eliminato la possibilità di dichiarare in anagrafe l'esistenza di una convivenza per «vincoli affettivi».

Questa possibilità, prevista dall'articolo 4 del Dpr 223/89, è aperta non solo alle coppie (con partner etero o gay) ma anche a

tutti i conviventi (anche più di due) che, a vario titolo, dichiarano di essere legati da «vincoli affettivi» (ad esempio, di amicizia)

LA CONVIVENZA NON REGISTRATA

Resta infine la possibilità per i conviventi di non dichiararsi all'anagrafe, né in base alla legge Cirinnà, né in base all'articolo 4

del Dpr 223/89. Può accadere alle coppie in cui i partner, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non hanno, per le più svariate

ragioni, la stessa residenza. O anche ai conviventi che hanno scelto di non dichiarare l'esistenza del legame